



# PROVINCIA DI PISA

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

**Protocollo n. 11095/2021 del 22/03/2021**

**Classificazione 09.02.02 Fascicolo 2019/48**

**OGGETTO: PROVINCIA DI PISA – D.C.P. N.29 DEL 23/12/2020. ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, AI SENSI DELL'ART.19 DELLA L.R.65/2014. CONTRIBUTO TECNICO IN FASE DI ADOZIONE.**

### **Allegati:**

- Lettera di trasmissione\_PTC Provincia di Pisa\_Contributo in fase di adozione.pdf  
66E6AA2AB6E9F672447CDA664EB36E6C17BBAC512578ABA872CC0CFC7CC34D481B  
18103D27552B4F86FC43FED439A2478EA25F00203B7E8D041088677902DC42
- Contrib\_Settore GC Valdarno Inferiore.pdf  
BE2C829804CB76EEEE8FEEF1CB3FB6F4F45424F4155A7669834BCF17CC678F3F3DD  
B53649E0C6686BD6FA0E1AFCA8EC4148FCEFD4890B26A7FDBBA74BF11BD82
- Contrib\_Settore Paesaggio.pdf  
EF185C3555217F6BD19258C58C6092C8DF0534DDA8EB7A6F55351E4221E46E41F30B  
B856A9F9342F5287950AAC729548F66875792B2531EC0D171175E8E3592F
- Contributo in fase di adozione.pdf  
E37DF529F2DEB0ECF50DCEC9FE681F0376DD85BB3AA91858ADB43BFC75F3B469C3  
6981804B876D68D928890C97AC9087126C9E02CA0DE193088C94913313C8C9

- Contributo Settore Autorita di Gestione FEASR .pdf  
0E6D6C68042EB81833EF5094929CBECB43978DC94C96B0F7F322BD7C7423E3FB49E  
0F9ED0AA4C1BC66B7A70E001B77DAC4375C37239D33930E7B3D521D5763FD
- Contributo Settore Forestazione.Usi Civici.Agroambiente .pdf  
2C27EE44CEF3FC412E26EDB8DAAA9B48E9ACEA086DD19F3CCEFFCAF60C1A5AE  
420A0062604585A8DEB149553815E931924F97A207C4E0639D8B074AB7D41B34
- Contributo Settore Infrastrutture per la logistica.pdf  
9F3A4BD876B8B464CFFA0D4DF7E8B7D6201CC091E46CE3F1B404392BD0535617B91  
B759B5EE90875DFC32BD84F50525FDD34CEF6F39F852B21F796C88CF99E67
- Contributo Settore Pianificazione e controlli in materia di cave.pdf  
8F6F0A0D65EBD94E494CABF0493488B2FC7F9269CC7489E0EC0EA8AC595B39308FE  
FE922839C05CA0EA0E823CBEC56EB2545AC4A5AFA2860F276DE6DB391BD6
- Contributo Settore Sismica.pdf  
D151BCC2E7D57A646A7DAC8565AD95076FB269B165EC447402D3F944D8E3CDD796  
C903491AF4689B1543722388C9EEF1C4EF08AA604D5EF6061A181BB3318E74
- Contributo Settore SPL\_Energia e Inquinamenti.pdf  
D41457018B859E8E4999A0DB9151A885A2DE60CB5A11B803352987C98CEB26C77AA  
E14322FE93DA3EC316F03AE2F82495033E4685BCE3C5E7D8D4CA9D472A985
- Contributo Settore TPL su Ferro e Marittimo\_Mobilita sostenibile.pdf  
002480E4343BDC8BC645F64B7743CA5221E3DD107F67D7E68F85AD961E898077B7A4  
C27C22AAF8AE01BB6A5F98E8887B87EDC6570815C261FE6E0547DAB0DC17
- Contributo\_Settore Autorizzazioni Ambientali.pdf  
9EB220CAE88A6FC905ACFA16302BDAF67680A8046A7380253F28F95F654A83BD5993  
A1071BEEC126DE7EB4ED56A38FCA6773DE106BA4C098243313C451B314C2



**Oggetto:** PROVINCIA DI PISA – D.C.P. n.29 del 23/12/2020.

Adozione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014.

*Contributo tecnico in fase di adozione.*

Al Responsabile del Procedimento  
della Provincia di Pisa  
Dott. Giuseppe Pozzana  
56100 PISA

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Pisa e Livorno

Al Responsabile della Direzione Urbanistica  
Ing. Aldo Ianniello

Al Settore Tutela, riqualificazione e  
valorizzazione del Paesaggio

La Provincia di Pisa in data 7/01/2021 ns/prot. n.3474/020.050 ha trasmesso la D.C.P. n.29 del 23/12/2020 di Adozione del procedimento di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014, pubblicato sul BURT n. 3 del 20/01/2021.

Si trasmette in allegato il contributo tecnico predisposto dal Settore Pianificazione del Territorio con allegati i contributi dei seguenti settori e direzioni regionali:

- Direzione Ambiente ed Energia – P. O. Prevenzione Sismica
- Pianificazione e controlli in materia di cave
- Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole
- Forestazione. Usi civici. Agroambiente
- Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti
- Autorizzazioni Ambientali
- Infrastrutture per la logistica
- Genio Civile Valdarno Inferiore
- TPL su Ferro e Marittimo. Mobilità sostenibile
- Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Il Settore Pianificazione del Territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito; si informa che i referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Alessandro Marioni tel. 055/4385108 - e-mail: [alessandro.marioni@regione.toscana.it](mailto:alessandro.marioni@regione.toscana.it)  
*Responsabile P.O. strumenti urbanistici comunali e provinciali – Toscana Centro Nord;*
- Arch. Filippo Lo Bocchiario tel. 055/4384021 - e-mail: [filippo.lobocchiario@regione.toscana.it](mailto:filippo.lobocchiario@regione.toscana.it)  
*Funzionario referente strumenti urbanistici comunali e provinciali – Provincia di Lucca e Pisa*
- Sig. Cacioli Gianluca - tel. 0554383900 - e-mail: [gianluca.cacioli@regione.toscana.it](mailto:gianluca.cacioli@regione.toscana.it)  
*Referente amministrativo della pratica.*

Distinti Saluti

Il Dirigente  
Arch. Marco Carletti



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile**  
**Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

Oggetto: Piano Territoriale di Coordinamento della PROVINCIA di PISA. Decreto Presidente della Provincia n. 155 del 20/12/2019 ADOZIONE del procedimento di adeguamento del P.T.C. ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014. Richiesta di contributi in fase di Adozione

Contributo

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative  
Settore Pianificazione del Territorio  
c.a. Arch. Marco Carletti

In relazione alla Vostra nota n. AOOGR/0040342 del 01/02/2021 pari oggetto è stata presa visione degli elaborati scaricati tramite il percorso da Voi indicato. E' stato dunque verificato che l'obiettivo del procedimento in argomento è l'adeguamento del vigente Piano Territoriale di Coordinamento al nuovo quadro di riferimento normativo costituito dalla L.R. 65/2014 e dal P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico.

Ai fini della conformazione di cui sopra, dal Documento preliminare e dai restanti elaborati visionati si sono dunque riscontrati i criteri utilizzati per la verifica dei contenuti del vigente PTC ancora validi e utilizzabili e di quelli ritenuti non più coerenti con le attuali competenze delle Province, anche a seguito del trasferimento di alcune funzioni operato con la Legge Regionale 22/2015.

Premesso quanto sopra questo Settore non rileva specifiche competenze per poter fornire un contributo sugli aspetti connessi al procedimento in oggetto. Tuttavia in termini di maggiore fruibilità del nuovo assetto delle Norme, considerato il ruolo di coordinamento e supporto della Provincia per i Comuni del territorio provinciale per le attività di protezione civile, si ritiene utile rappresentare quanto segue.

Per quanto attiene l'art. 18 "pericolosità geomorfologica- idraulica", così come modificato:

*"Il territorio della provincia di Pisa è compreso nei limiti amministrativi del Bacino del Fiume Arno, del Bacino del Fiume Serchio del Bacino Toscana Costa. Il PTC nel recepire le disposizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale rimanda ai relativi Piani di Gestione"*

si propone di evidenziare che l'attuale quadro conoscitivo della pericolosità idraulica e da fenomeni di *flash flood*, così come le mappe del rischio di alluvione, sono contenute nel vigente Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). Nel sito web dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale sono inoltre consultabili le cartografie di pericolosità da frana dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico.

Distinti Saluti

Il Dirigente  
Ing. Francesco Pistone

Referente istruttoria  
G. Ceravolo  
Responsabile PO: F. Cioni



**Oggetto:** Provincia di Pisa - Piano Territoriale di Coordinamento della PROVINCIA di PISA. Decreto Presidente della Provincia n. 155 del 20/12/2019 - ADOZIONE del procedimento di adeguamento del P.T.C. ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014. - **Contributo**

Direzione Urbanistica e  
Politiche Abitative  
Settore Pianificazione del territorio

Con riferimento alla nota del Settore Pianificazione, registrata al protocollo regionale con n. 0040342 del 01/02/2021, e relativa all'oggetto, trasmettiamo il seguente contributo:

La Provincia di Pisa, in conformità all'*Accordo Regione - Province - Città metropolitana di Firenze per la redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento* promosso con Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 1/04/2019, non ha configurato un nuovo piano ma ha dato avvio a una variante generale allo strumento vigente ad oggi adottata con DPP n. 155 del 20/12/2019.

A fronte dei contributi ricevuti in fase di avvio la Provincia ha ritenuto opportuno sottoporre il piano alla procedura di Verifica di esclusione da VAS che ha dato come esito l'esclusione da tale procedura, ratificata con DPP n. 103 del 11/11/2020.

La Provincia di Pistoia è interessata da numerosi Beni Paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del Dlgs 42/2004 e

- *Ambito 5 Val di Nievole e Val d'Arno inferiore*
- *Ambito 8 Piana Livorno -Pisa-Pontedera*
- *Ambito 13 Val di Cecina*

La Variante Generale al PTC recepisce i contenuti del Piano Paesaggistico che confluiscono nello Statuto del Territorio, senza andare a modificare l'impianto del PTC vigente e mantenendo l'articolazione del territorio definita attraverso Sistemi Territoriali e di Paesaggio, integrata con la cartografia delle Invarianti del PIT.

A livello disciplinare, le NTA riportano gli obiettivi del P.I.T. relativi alle Invarianti Strutturali all'art. 16bis e li definiscono sia a livello generale che in riferimento agli obiettivi e indirizzi delle schede d'Ambito ma separatamente dalla disciplina relativa ai sistemi territoriali e di paesaggio che resta quella del PTC vigente con modifiche alle parti relative a materie non più di competenza Provinciale.

Pur non rilevando contrasti col PIT-PPR è necessario sottolineare che il mantenimento della struttura del PTC vigente anche a livello dell'articolazione disciplinare, con la sola aggiunta delle parti del PIT sopra menzionate, ha come conseguenza il mantenimento di una serie di elementi lessicali, inalterati nelle NTA modificate, che possono creare dubbi e perplessità nella fruizione del Piano, sia rispetto al ruolo di questo come definito dall'art. 90 della LR 65/2014, sia rispetto al ruolo di Piano sovraordinato del PIT-PPR.

Gli elementi lessicali ai quali si fa riferimento sono distribuiti diffusamente in tutto il testo delle NTA e resta quindi impossibile indicarli uno ad uno ma solo in modo sintetico o per esempi diretti:

- l'articolazione normativa detta disposizioni ai PS e agli altri strumenti comunali in termini impositivi, utilizzando il modo verbale imperativo come nella dizione "*devono*", che del tutto ascrivibile a una prescrizione, anche laddove il Piano tratta materie che non sono di specifica competenza, quali il paesaggio e l'urbanistica;



- nell'articolazione normativa relativa ai *sistemi territoriali* e agli *ambiti di paesaggio* viene riportata una specifica disciplina relativa alle “*invarianti*” del PTC vigente che, come in tutti gli strumenti precedenti alla LR 65/2014, esula dalla definizione di *Invarianti (Strutturali)* precisata dalla LR 65/2014 e dal PIT-PPR.

Le invarianti dei piani che potremmo chiamare “di vecchia generazione” sono infatti costituite da tutta una serie di elementi valoriali, in genere puntuali o a rete, facenti parte di quello che la LR65 e il PIT-PPR definiscono *Patrimonio Territoriale* e la cui individuazione cartografica non è presente nella variante generale;

A fronte di quanto riportato sarebbe quindi opportuno operare una revisione delle NTA in termini lessicali in modo da rendere più chiara e agevole la fruizione del PTC, eliminando qualsiasi fonte di eventuale ambiguità.

Infine, nello spirito di collaborazione fra Enti, si ricorda fin da adesso di inviare a questo Settore gli shp files del PTC, successivamente all'approvazione delle controdeduzioni, al fine di agevolare l'istruttoria per la futura Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'Art. 21 della Disciplina Generale del PIT-PPR

Per ogni ulteriore chiarimento comunicazione si prega di contattare:

Arch. Cecilia Berengo P.O. del Settore Tutela, riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio –  
tel.055/4385307 - e-mail [cecilia.berengo@regione.toscana.it](mailto:cecilia.berengo@regione.toscana.it)

Arch. Anna Rotellini, istruttore – tel. 0554382827 – e-mail [anna.rotellini@regione.toscana.it](mailto:anna.rotellini@regione.toscana.it)

AR/

Il Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione  
e Valorizzazione del Paesaggio

Ing. Aldo Ianniello



**Oggetto:** Provincia di Pisa – D.C.P. n.29 del 23/12/2020.  
Piano Territoriale di Coordinamento della PROVINCIA di PISA.  
ADOZIONE del procedimento di adeguamento del P.T.C. ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014.  
Contributo tecnico in Adozione.

La Provincia di Pisa in data 7/01/2021 ns/prot. n.3474/020.050 ha trasmesso la Delibera di Consiglio Provinciale n.29 del 23/12/2020 di Adozione del procedimento di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014, pubblicato sul BURT n. 3 del 20/01/2021.

#### Situazione urbanistica provinciale

La Provincia di Pisa è dotata di P.T.C.P. approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.100 del 27/07/2006 con successiva variante al PTC per la parte del territorio rurale approvata con Delibera G.P. n.7 del 13/01/2014 e pubblicata sul BURT n.8 del 26/02/2014.

La Provincia di Pisa, con D.P. n.155 del 20/12/2019 ha avviato il procedimento di adeguamento del P.T.C.P. alla L.R. 65/2014 ed al PIT/PPR.

#### Contributo regionale

Dalla lettura della relazione generale del P.T.C.P. si evince che l'adeguamento del PTCP in oggetto scaturisce da un Accordo tra Regione-Province-Città Metropolitana di Firenze, promosso con D.G.R. n. 242 del 1/04/2019 che impegnava le Province ad effettuare la revisione o l'aggiornamento dei propri PTCP rispetto al PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015; alle norme della L.R. n.65 del 10/11/2014, e ad avviare il procedimento di adeguamento del P.T.C.P. entro il 31/12/2019.

La Provincia di Pisa, confermando quanto dichiarato in avvio del procedimento, non è impegnata nella redazione di un nuovo piano, ma ha effettuato un confronto dei contenuti del P.T.C. vigente con il PIT/PPR, al fine di verificarne la conformità con lo Statuto ed Invarianti e recepire i relativi indirizzi e prescrizioni in quanto strumento territoriale sovraordinato, senza tuttavia stravolgerne l'impianto complessivo, e con la L.R. 65/2014 e sue successive modifiche e integrazioni, al fine di evitarne i contrasti normativi.

Dalla relazione generale del P.T.C.P si prende atto che l'Amministrazione provinciale ha proceduto ad adeguare il PTCP anche con le altre normative di settore e ad aggiornare il Q.C. mediante l'eliminazione dei documenti datati e non più utilizzabili, mantenendo invece la base conoscitiva del territorio provinciale del 2006, i cui contenuti dovranno essere implementati nella redazione dei vari P.S. comunali.

Si prende atto inoltre che il P.T.C. è stato sottoposto ad una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, come disposto dalla L.R. 10/2010, e che l'Autorità Competente ne ha decretato l'esclusione con D.P. n.103 dell'11/11/2020.

Allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art.53 della L.R. 65/2014, si evidenzia quanto segue:

- Per quanto riguarda il confronto con il PIT/PPR si rileva che l'Amministrazione provinciale, sia nella revisione delle norme che negli elaborati grafici ha operato con lievi modifiche, limitandosi a recepirne i contenuti e gli elaborati grafici del PIT/PPR, senza necessità di andare a modificare la struttura complessiva del P.T.C.P, già suddivisa in parte statutaria e parte strategica, e ridefinendo una nuova articolazione delle varianti strutturali.

- Per quanto riguarda il confronto con la L.R. 65/2014, il compito evidentemente si presentava più complesso in quanto, salvo alcune parti relativi ai principi generali, si sarebbe dovuto riscrivere, modificando gran parte del quadro normativo del P.T.C.P..

L'Amministrazione Provinciale ha deciso pertanto, così come indicato nella relazione generale, di aggiungere alla fine di interi capitoli delle norme, la formula “fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli” e “in caso di



*disposizioni in contrasto prevalgono le disposizioni più restrittive”.*

Se da un lato questa formula è servita ad evitare la riscrittura di un nuovo quadro normativo, dall'altro non assicura che possa essere esente da possibili incoerenze con la legge regionale, e/o da errori di scrittura.

Si cita ad esempio il comma 2 dell'art.10 della L.R. 65/2014, il quale individua, quali strumenti della pianificazione territoriale, il piano strutturale comunale (lett. d) ed il piano strutturale intercomunale (lett. e); mentre il comma 3 individua quali strumenti della pianificazione urbanistica, il piano operativo comunale (lett. a) ed il piano operativo intercomunale (lett. a bis); nelle NTA del PTC in adeguamento, permane invece in diversi casi la terminologia riferita alla LR 1/2005.

Per altro, in alcuni punti del testo della normativa, viene citata la L.R.1/2005 in luogo della L.R. 65/2014 (si veda ad es. all'art.29.9 lett. b), ed all' art.57.1.5).

Si evidenzia pertanto l'opportunità di rimuovere e sostituire i riferimenti alla normativa regionale previgente ed ai piani territoriali urbanistici ormai superati.

Sembrerebbe poi, nella lettura della disciplina di Piano, che alcune disposizioni/prescrizioni siano riferite a competenze che precedentemente in capo alla Provincia, risultano adesso trasferite agli organi regionali.

A tal proposito si ricorda che l'art.90 della L.R. 65/2014 “Norme per il Governo del Territorio” definisce il ruolo del P.T.C. e i suoi contenuti, affermando che il P.T.C. “si configura come piano territoriale e strumento di programmazione anche socioeconomica della provincia” e che si compone di una parte statutaria e una parte strategica.

I commi 6 e 7 del citato articolo 90, precisano che il P.T.C. diventa efficace attraverso “obiettivi, indirizzi e conseguenti azioni” e che rimane prescrittivo solo rispetto al coordinamento delle politiche di settore e di programmazione provinciale, nonché rispetto all'individuazione degli ambiti per la localizzazione degli interventi di competenza provinciale e misure di salvaguardia.

Alla luce di tali premesse, il P.T.C. in oggetto può contenere “obiettivi” e “indirizzi” anche in materia di paesaggio, di agricoltura e di difesa del suolo, ma puntualmente inquadrati nel sistema normativo e pianificatorio regionale, che costituisce il riferimento conformativo per i comuni.

Pertanto si ritiene opportuno verificare che laddove la norma del P.T.C.P. preveda prescrizioni rivolte agli strumenti di pianificazione comunali, esse siano riferite ad aspetti di competenza provinciale.

In caso contrario si ritiene opportuno che dette prescrizioni se ritenute utili e coerenti con la disciplina PIT/PPR siano articolate sotto forma di indirizzi.

In riferimento all'art. 4.1 e 4.2 della disciplina di piano, si invita l'Amministrazione Provinciale a verificare l'efficacia rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale comunali in relazione alle residue competenze attribuite alla Provincia.

Si evidenzia infine l'opportunità di poter mantenere in essere, nelle norme di NTA e nella cartografia territoriale del PTCP tutti i riferimenti per l'individuazione delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, a beneficio di quei comuni che avessero ancora la necessità di individuare il territorio urbanizzato nei propri strumenti della pianificazione territoriale e/o urbanistica, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art.224 della L.R. 65/2014.

#### Ulteriori considerazioni

In relazione alle procedure per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica per la conformazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi degli articoli 20 e 21 del PIT si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBACT e Regione Toscana, sottoscritto a Firenze il 17/05/2018 e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/571799/ACCORDO+REGIONE+TOSCANA-MiBACT+2018-signed.pdf/f7798632-3fdd-4289-8e49-20a2c4662876>

In previsione della Conferenza Paesaggistica appare opportuno che l'ente responsabile del servizio associato predisponga uno specifico elaborato che dia atto delle verifiche paesaggistiche effettuate.

#### Rapporto del Garante

In applicazione di quanto previsto dal "Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione." (pubblicato sul BURT n. 5 del 17.2.2017), fermo restando l'attivazione di una casella di posta elettronica del Garante dell'informazione e di quanto





REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**DIREZIONE URBANISTICA**  
Settore Pianificazione del Territorio

---

pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, si invita a voler trasmettere all'Ufficio del Garante – email : [ufficiogarante@regione.toscana.it](mailto:ufficiogarante@regione.toscana.it) - nel corso della fase di adozione - il Programma delle attività inerenti lo strumento di pianificazione territoriale.

Il presente contributo tecnico è formulato anche ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014 allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

*Il Funzionario referente*  
Arch. Filippo Lo Bocchiario

*Il Responsabile P.O.*  
Arch. Alessandro Marioni



Prot. n.  
*Da citare nella risposta*

Data

Allegati /

Risposta al foglio del

Numero

Oggetto: Piano Territoriale di Coordinamento della PROVINCIA di PISA. Decreto Presidente della Provincia n. 155 del 20/12/2019 – Adozione del procedimento di adeguamento del P.T.C. ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 65/2014. Contributo tecnico.

Alla Direzione Regionale  
Urbanistica e politica abitativa

Settore Pianificazione del territorio

In riferimento all'adozione del procedimento di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento con delibera di Consiglio Provinciale n. 29 del 23/12/2020, da parte della Provincia di Pisa, per le materie agricole di competenza di questo Settore si comunica quanto segue.

**Norme tecniche di attuazione:**

**Capo II Disciplina d'uso delle risorse – il territorio rurale**

La normativa e le finalità a cui il Piano Territoriale di Coordinamento deve fare riferimento sono quelle contenute nella L.R. 65/2014. In particolare per il territorio rurale a quanto contenuto al titolo IV "Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio" Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" e nel Regolamento 63/R/2016 e s.m.i.

**Art. 61.1 Le aree agricole**

**61.1 Criteri generali**

La normativa vigente non prevede l'individuazione delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, come viene indicato nell'articolo 61.1 delle NTA, ma disciplina il territorio urbanizzato ed il territorio rurale come definiti dall'articolo 4 della L.R. 65/2014.

**61.1.6 - 61.1.7- 61.1.8 relativamente alle zone agricole di interesse paesaggistico**

Viene indicato che "gli strumenti di pianificazione comunali generali dettano discipline volte a promuovere l'esercizio dell'agricoltura, con la finalità della conservazione, del ripristino e della valorizzazione degli elementi connotanti il paesaggio....". A tale proposito si invita ad una impostazione che per l'agricoltura



coniughi le funzioni produttive con la conservazione, il ripristino e la valorizzazione del paesaggio, evitando vincoli che limitino lo sviluppo economico delle imprese agricole.

**Art. 62 Trasformazioni ed utilizzazioni ammissibili nelle zone agricole  
lettera g) la pesca e l'itticoltura non intensiva, esercitata in forme tradizionali**

Si suggerisce di valutare tale impostazione che determina una limitazione su tutto il territorio provinciale per l'eventuale sviluppo delle attività di itticoltura, esercitate anche in forme innovative.

**Art. 63 Nuova edificazione di edifici ad uso abitativo nelle zone agricole  
63.2 lettera e) seminativi**

L'attuale riferimento normativo per la definizione delle zone montane o svantaggiate è il Reg. (UE) 1305/2013 art. 32.

In generale il riferimento relativo all'elenco degli operatori biologici è la L. 154/2016 art. 7 comma 4.

**Art. 64 Nuova edificazione di annessi agricoli  
64.4.8**

Per il periodo di mantenimento dei manufatti precari è necessario fare riferimento all'articolo 70 della L.R. 65/2014 ed agli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento 63/R, così come indicato al successivo articolo 64 bis delle NTA.

Per la disciplina delle attività agrituristiche si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R. 30/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Distinti saluti.

Il dirigente Responsabile del Settore  
Dr. Antonino Mario Melara



---

Risposta al foglio del 01/02/2021

Numero 040342/N.060.010

**Oggetto: Piano Territoriale di Coordinamento della PROVINCIA di PISA.**  
**Decreto Presidente della Provincia n. 155 del 20/12/2019**  
**ADOZIONE del procedimento di adeguamento del P.T.C. ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014.**  
**Richiesta di contributi in fase di Adozione .**

**Direzione Urbanistica e Politiche Abitative**

**Settore Pianificazione del Territorio**

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi all'oggetto, si rileva che a pag. 108 della Relazione Generale, si afferma che relativamente alla "Verifica di coerenza dei criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 39/2000":

*La verifica di coerenza dei criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 39/2000 ha dimostrato che criteri ed indirizzi contenuti nel PTC, sono coerenti con la l.r. 39/2000 e s.m.i e con il successivo Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R, consigliando, quindi, di non procedere a modifiche.*

'Si segnala che il rimboschimento compensativo di competenza delle Unioni di Comuni ai sensi dell'art 3 ter della legge forestale è puntualmente disciplinato dall'art 44 della medesima legge e dall'art 81 del regolamento forestale così come gli interventi da realizzare in caso di pagamento delle somme corrispondenti e pertanto i criteri e gli indirizzi devono confarsi ai dettami dei suddetti articoli.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore  
Dr. Sandro Pieroni



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Generale  
**MOBILITA', INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**  
**Settore Infrastrutture per la logistica**

AOO-GRT Prot. n.  
*da citare nella risposta*

Risposta la prot. n. 40342/N.060.010 del 01/02/2021

(2021/11P)

**Oggetto:** Piano Territoriale di Coordinamento della PROVINCIA di PISA. Decreto Presidente della Provincia n. 155 del 20/12/2019. Adozione del procedimento di adeguamento del P.T.C. ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014.

Osservazioni del Settore Infrastrutture per la Logistica.

Al Dirigente  
del Settore Pianificazione del territorio  
Arch. **Marco CARLETTI**

Al Resp. P.O:  
Arch. **Alessandro MARIONI**

Al Funzionario referente  
Arch. **Filippo LO BOCCHIARO**

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, verificata la coerenza dei contenuti del PTC con il Masterplan "La rete dei porti toscani", parte integrante del PIT con valenza di Piano paesaggistico regionale, si osserva quanto segue.

La disciplina normativa del PTCP adottato, in merito alle disposizioni concernenti "Le vie d'acqua ed i porti ed approdi turistici", par. 67.4.2 "Disciplina specifiche, p.158, stabilisce che:

*(...) il Piano Strutturale del Comune di Pisa dovrà perseguire la realizzazione delle strutture edilizie a terra del porto di Marina di Pisa in modo che non costituiscano un aggravio alla condizione ambientale delle acque e del litorale o mettano a rischio gli abitati. La realizzazione delle strutture ed infrastrutture connesse al porto dovranno integrarsi con il preesistente abitato e promuoverne la riqualificazione turistica ed il recupero".*

In aggiunta al paragrafo in questione, dovrà essere specificato che gli **interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e infrastrutturale nell'ambito portuale del porto turistico di Marina di Pisa dovranno altresì essere promossi in attuazione del Piano Regolatore Portuale di cui all' art. 86 della LR n. 65/2014, ed in conformità al PRP medesimo.**

**Il Resp. PO con Delega dirigenziale**  
**Pianificazione portuale e demanio marittimo**  
*Arch. Sauro Sorini*

**Il Dirigente del Settore**  
**Infrastrutture per la logistica**  
*Ing. Anna Valoriani*

**Ing. Anna Valoriani**

Via di Novoli 26 - 50127 Firenze  
tel. 055-4387616 - fax 055-4389011  
e-mail: anna.valoriani@regione.toscana.it



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Direzione  
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico  
Locale.

Settore  
Pianificazione e controlli in materia di cave

*La Dirigente*

### **Al Settore Pianificazione del territorio**

Al Dirigente Responsabile  
Arch. Marco Carletti

All'Arch. Alessandro Marioni  
Responsabile P.O.

All'Arch. Filippo Lo Bocchiario  
Funzionario Referente

**OGGETTO: Piano Territoriale di Coordinamento della PROVINCIA di PISA. Decreto Presidente della Provincia n. 155 del 20/12/2019. ADOZIONE del procedimento di adeguamento del P.T.C. ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014. – Contributo tecnico**

Vista la richiesta di contributo relativa all'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento in oggetto, pervenuta con prot. AOOGR/N.060.010/40342 del 01/02/2021, richiamato il nostro precedente contributo prot. 0096343 del 06/03/2020 reso in occasione dell'avvio del procedimento e tenuto conto che in tale data il Piano Regionale Cave risultava adottato, mentre oggi risulta vigente a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale avvenuta con Deliberazione n. 47 del 21 luglio 2020, si segnala quanto segue.

Il Piano Regionale Cave è consultabile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-cave>, ed i dati geografici sono consultabili e scaricabili dal portale regionale GEOscopio al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianocave.html>

Con l'entrata in vigore del PRC, la previgente pianificazione di settore costituita dal PRAE, dal PRAER e dal PAERP ha cessato la propria efficacia.

Si segnala che il PTC in oggetto non tiene conto dell'aggiornato quadro di riferimento della pianificazione di settore delle attività estrattive e non restituisce una rappresentazione complessiva ed organica delle previsioni a carattere estrattivo per il livello provinciale.

Pur riconoscendo che la l.r. 35/2015 non attribuisce alle province funzioni di pianificazione in materia di attività estrattive e che la disciplina del PRC è rivolta alla pianificazione comunale, a titolo collaborativo, si ritiene che alcuni elementi previsionali del PRC, quali i **Giacimenti**, cioè quelle *aree ritenute idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte*, ed i siti di reperimento dei Materiali Ornamentali Storici (**MOS**) che devono essere obbligatoriamente recepiti dai comuni, facciano parte del PTC della provincia in quanto temi rilevanti ai fini della pianificazione del settore estrattivo e della programmazione regionale.

Appare utile ricordare, che ai sensi dell'art. 7 comma 2 della l.r. n. 35/2015 i giacimenti individuati dal PRC costituiscono Invariante Strutturale, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 65/2014 ed il comune, nella redazione del Piano Strutturale, può effettuare scostamenti del perimetro dei Giacimenti nella misura massima del 10%



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Direzione  
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico  
Locale.

Settore  
Pianificazione e controlli in materia di cave

*La Dirigente*

della superficie complessiva.

Per quanto riguarda il tema dei cosiddetti MOS, ai sensi dell'Articolo 32 (*Criteri per la tutela e la coltivazione delle cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici*) della disciplina di Piano del PRC:

*comma 2* - I siti di reperimento di materiale ornamentale storico individuati dal PRC rappresentano una risorsa da tutelare sia per la loro valenza territoriale, ambientale e paesaggistica, sia per il reperimento dei materiali unici, indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione di monumenti e di opere pubbliche o per interventi prescritti dalle competenti Soprintendenze.

*comma 4* - I siti di reperimento di materiale ornamentale storico individuati negli elaborati PR13 -PROGETTO DI INDAGINE DEI MATERIALI ORNAMENTALI STORICI DELLA TOSCANA costituiscono quadro di riferimento per la redazione degli atti di governo del territorio comunale.

Si segnalano eventualmente anche i temi dei giacimenti potenziali e dei siti estrattivi inattivi o dismessi (cosiddetti SED), quali elementi rilevanti della pianificazione territoriale ed urbanistica dei comuni.

Per quanto riguarda i Giacimenti Potenziali (GP) di cui all'articolo 8 comma 3 individuati dal PRC, questi sono porzioni di suolo o sottosuolo che per essere individuati come giacimento, necessitano di un maggiore approfondimento da sviluppare al livello della pianificazione locale; non hanno effetto prescrittivo, ed i comuni possono recepirli nel Piano Strutturale, in tutto o in parte, come Giacimenti soltanto in esito alla procedura di approfondimento di cui all'articolo 8 comma 3 del PRC, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del paesaggio.

Inoltre, ai sensi del comma 1 dell'Articolo 31 (*Siti estrattivi dismessi*) della disciplina del PRC, "*Il comune individua all'interno del piano operativo i siti estrattivi dismessi ai sensi della l.r. 35/2015, che, in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitano di interventi di recupero e di riqualificazione ambientale. A tal fine il comune si avvale del quadro conoscitivo del piano strutturale redatto anche sulla base della ricognizione dei siti inattivi di cui all'elaborato QC10 – SITI INATTIVI.*"

Si evidenzia, tra l'altro, che per la ricognizione di detti siti il PRC ha utilizzato anche i censimenti sui siti dismessi riportati nei vecchi piani provinciali (PAERP).

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare:

l'architetto Simona Ciampolini: email [simona.ciampolini@regione.toscana.it](mailto:simona.ciampolini@regione.toscana.it) tel.055 438.6139

l'architetto Alessandro Rafanelli: email [alessandro.rafanelli@regione.toscana.it](mailto:alessandro.rafanelli@regione.toscana.it) tel.055 438.4397

La Dirigente  
Ing. Anna Valoriani



**Oggetto:** Provincia di Pisa, L.R. 65/2014, art. 19 – Adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento – Richiesta contributi tecnici in fase di ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO – Contributo aspetti sismici.

*INVIO TRAMITE PEC*

Alla c.a. Direzione Urbanistica e Politiche Abitative  
Settore Pianificazione del Territorio

Con la presente si dà riscontro alla richiesta di contributi, relativi al procedimento in oggetto, ricevuta dal vostro Settore con prot. n. 40342 del 01/02/2021, dando atto della situazione inerente gli aspetti di competenza.

In coerenza con quanto disposto dal PIT e in funzione delle disposizioni previste per la pianificazione territoriale comunale/sovracomunale, si suggerisce alla Vs Amministrazione Provinciale l'opportunità di inserire all'interno dell'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP una modalità di zonazione sismica del territorio adatta alla scala di area vasta. Tale indicazione è finalizzata a favorire le strategie di pianificazione territoriale di area vasta e al contempo consentire la definizione di scenari sismici di danno per la pianificazione emergenziale.

Si propone quindi uno studio di *mesozonazione sismica*, da intendersi come livello intermedio tra lo studio di pericolosità di base e quello della microzonazione sismica comunale. Un tale studio dovrebbe individuare delle macroclassi sismiche sulla base dell'accorpamento delle unità geologiche, in funzione di omogenee caratteristiche geologico-tecniche (desunte dalla cartografia geologica di base) e geofisiche (desunte dalle indagini sismiche). Nello specifico, si suggerisce di far riferimento anche ai dati già raccolti negli studi di microzonazione sismica, laddove presenti.

A solo titolo esemplificativo si riporta un estratto della cartografia di mesozonazione sismica prodotta nell'ambito di uno studio pilota predisposto per l'Unione di comuni del Mugello.

Per informazioni e comunicazioni si invita a contattare il Dott. Massimo Baglione, tel. 055-4387104, e-mail: [massimo.baglione@regione.toscana.it](mailto:massimo.baglione@regione.toscana.it); o il Dott. Pio Positano, tel. 055-4385299, e-mail: [pio.positano@regione.toscana.it](mailto:pio.positano@regione.toscana.it).

Distinti saluti,

Il Direttore  
EDO BERNINI






**Oggetto:** Provincia di Pisa, L.R. 65/2014, art. 19 – Adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento –  
Richiesta contributi tecnici in fase di ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO – Contributo aspetti sismici.

*INVIO TRAMITE PEC*

*Estratto della cartografia di mesozonazione sismica prodotta nell'ambito di uno studio pilota predisposto per l'Unione di comuni del Mugello.*





Allegati : 0

**Risposta al foglio del 01/02/2021**  
**Numero A00GRT/0040342/N.060.010**

**Oggetto: Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa** - Decreto Presidente della Provincia n. 155 del 20/12/2019 - ADOZIONE del procedimento di adeguamento del P.T.C. ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014. - **Trasmissione contributo di settore.**

**Al Responsabile del Settore**  
**Pianificazione del territorio**

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. **17, 19 o 25** della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

## **COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA**

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/02/2021  
Numero A00GRT/0040342/N.060.010

sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del [Programma regionale di sviluppo 2016-2020](#) e in coerenza con il [Piano ambientale ed energetico regionale](#) (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (*pag. da 119 a 127*) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

*1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed*



Allegati : 0

**Risposta al foglio del 01/02/2021**  
**Numero A00GRT/0040342/N.060.010**

*eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.*

*In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:*

*a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;*

*b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;*

*c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.*

*2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).*

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinarie/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato,



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/02/2021  
Numero A00GRT/0040342/N.060.010

disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

### COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

*costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO<sub>2</sub>): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014).

Questi obiettivi a breve sono stati dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir. 2018/2002), Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria al 2020, è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018), con massiccio incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO<sub>2</sub> al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di





Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/02/2021  
Numero A00GRT/0040342/N.060.010

consumo energetico da rinnovabili al 2050%.<sup>1</sup>

Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

**Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.**

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile e la generazione distribuita;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Si dettano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

***a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.***

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 era stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Tale norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al

<sup>1</sup> La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/02/2021  
Numero A00GRT/0040342/N.060.010

riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'istallazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

***a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).***

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

*L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.lgs. sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema, (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati decadevano) anche se dovranno a breve essere aggiornati in quanto inadeguati ai nuovi target.*

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/02/2021  
Numero A00GRT/0040342/N.060.010

certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 28/11: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

***b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.***

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.





Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/02/2021  
Numero A00GRT/0040342/N.060.010

- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PTT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

### ***b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.***

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere il grande sviluppo delle FER richiesto e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

### ***b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.***

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.



Allegati : 0

**Risposta al foglio del 01/02/2021**  
**Numero A00GRT/0040342/N.060.010**

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

## **COMPONENTE RUMORE**

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli **17, 19 o 25** della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.  
Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:

<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

## **COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI**

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di



Allegati : 0

**Risposta al foglio del 01/02/2021**  
**Numero A00GRT/0040342/N.060.010**

rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.



Allegati : 0

**Risposta al foglio del 01/02/2021**  
**Numero A00GRT/0040342/N.060.010**

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

## **COMPONENTE RIFIUTI**

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'[articolo 3 della l.r. 1/2005](#) (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:



Allegati : 0

**Risposta al foglio del 01/02/2021**  
**Numero A00GRT/0040342/N.060.010**

- a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
- b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
- c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PTT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;



Allegati : 0

**Risposta al foglio del 01/02/2021**  
**Numero A00GRT/0040342/N.060.010**

- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento





Allegati : 0

**Risposta al foglio del 01/02/2021**  
**Numero A00GRT/0040342/N.060.010**

alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076" approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;

- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;
- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html>;



Allegati : 0

**Risposta al foglio del 01/02/2021**  
**Numero A00GRT/0040342/N.060.010**

- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;
- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata "la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il sito nazionale di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma





Allegati : 0

**Risposta al foglio del 01/02/2021**  
**Numero A00GRT/0040342/N.060.010**

1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
  - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
  - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

#### **CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE**

Visti gli elaborati presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si precisa che la Provincia di Pisa ha aree ZVN designate e in proposta di tipo A (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies) e aree classificate in parte a rischio da analisi pressioni e impatti e in parte no. La Provincia di Pisa ha comuni classificati di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012).

Segue il contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
  - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
    - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
    - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;



Allegati : 0

**Risposta al foglio del 01/02/2021**  
**Numero A00GRT/0040342/N.060.010**

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE**  
Renata Laura Caselli

gs. N.060.010



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Mobilità, Infrastrutture  
e Trasporto Pubblico Locale**

**SETTORE  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
SU FERRO E MARITTIMO -  
MOBILITA' SOSTENIBILE**

---

**Oggetto: Piano Territoriale di Coordinamento della PROVINCIA di PISA. Decreto  
Presidente della Provincia n. 155 del 20/12/2019 ADOZIONE del procedimento di  
adeguamento del P.T.C. ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014 - parere di settore.**

---

Alla DIREZIONE Urbanistica e Politiche abitative  
Settore Pianificazione del Territorio  
Arch. Marco Carletti

Considerato che con nota prot. 0040342 del 01/02/2021 avente per oggetto "**Piano Territoriale di Coordinamento della PROVINCIA di PISA. Decreto Presidente della Provincia n. 155 del 20/12/2019 ADOZIONE del procedimento di adeguamento del P.T.C. ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014. Richiesta di contributi in fase di Adozione.**" si chiede la formulazione di eventuali contributi tecnici di settore, è stata esaminata la seguente documentazione:

- PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA di PISA
- ADEGUAMENTO dello strumento di pianificazione provinciale PTCP al PIT/PPR e alla LR 65/2014 - ADOZIONE – DICEMBRE 2020 - RELAZIONE GENERALE (Relazione Illustrativa - Nota Metodologica);
- PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA di PISA ADEGUAMENTO dello strumento di pianificazione provinciale PTCP al PIT/PPR e alla LR 65/2014, avvio del procedimento ai sensi dell'art.17 della LR 65/2014 e s.m.i. (Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS);
- Piano Territoriale di Coordinamento - Variante - Norme;
- Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n. 29/2020.

L'istruttoria si è incentrata sugli aspetti riguardanti la mobilità ciclistica, con particolare riferimento alla rete regionale di mobilità ciclabile e alle ciclovie che insistono all'interno del territorio pisano; di seguito si riportano le principali norme, gli atti di programmazione che definiscono il contesto di riferimento, nonché gli interventi che insistono sul territorio in esame seguiti direttamente dal settore scrivente.

La Legge Regionale 55/2011 istituisce il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (P.R.I.I.M.) quale strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione

Riccardo Buffoni  
[riccardo.buffoni@regione.toscana.it](mailto:riccardo.buffoni@regione.toscana.it)  
Tel 055 4389015  
Fax 055 4384316

Via di Novoli 26 – 50127 Firenze  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)



definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti in coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana.

La Legge Regionale 27/2012 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” per la pianificazione comunale, all’art. 4 comma 1 prevede che *”Le province, nell’ambito della redazione del piano territoriale di coordinamento, redigono piani provinciali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani provinciali, in coerenza con il PRIIM e con i provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili. I piani provinciali individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale”*. Al comma 3 prevede inoltre che *“I piani provinciali e i piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, in particolare i centri scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica con particolare riferimento ai poli di interscambio modale e ai poli sanitari ed ospedalieri, alle aree verdi ricreative e sportive e, in generale, agli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.”*

La stessa Legge all’art. 3 stabilisce che la programmazione regionale in materia di mobilità ciclabile è contenuta nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM). Il PRIIM, in conformità agli obiettivi strategici della ciclomobilità extraurbana, individua il sistema ciclabile di scala regionale in relazione al tessuto ed alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori.

Il PRIIM, approvato con D.C.R. n.18 del 12/02/2014, definisce, in coerenza con gli obiettivi di cui all’art. 2 della LR 27/2012, la rete regionale di mobilità ciclabile. *Detta rete, rappresentata all’interno della carta di sintesi c.9 “Interventi infrastrutturali: mobilità sostenibile” e aggiornata annualmente nell’ambito del monitoraggio annuale del PRIIM, previsto dalla l.r.55/2011 istitutiva del Piano e dalla l.r.1/2015 in materia di programmazione, è individuata dalla carta Interventi sulle piste ciclabili di interesse regionali aggiornata con la Decisione di GR n.28 del 27/7/2020, presente nel Documento di Monitoraggio del PRIIM 2020, consultabile al link <http://www.regione.toscana.it/-/monitoraggio-del-priim>. (vedi immagine di seguito riportata).* Ricomprende i tracciati della Ciclovía Tirrenica, della Ciclopista dell’Arno e del collegamento Ciclovía del Sole – Francigena – Tirrenica, da Lucca a Livorno passando da Pontedera, mediante il recupero di estesi segmenti della ferrovia dismessa “Lucca-Pontedera”, che insistono all’interno della Provincia di Pisa.

Per quanto concerne la ciclovía dell’Arno nel 2015 è stato sottoscritto da Regione Toscana ed enti territorialmente competenti (Province, Città metropolitana, Unione dei Comuni,



Comuni) un accordo (v. DGR 1267/2014 di approvazione dello schema) sulla progettazione e realizzazione del Sistema integrato ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica per la progettazione, realizzazione e gestione di detta ciclovia. All'accordo hanno partecipato la Provincia di Pisa e i Comuni di Pisa, Calcinaia, Cascina, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Vico Pisano. La validità dell'accordo è stata posticipata al 30 giugno 2022 con Delibera 1602 del 21 dicembre 2020.

Per quanto riguarda la ciclovia Tirrenica, a livello regionale è stato sottoscritto nel 2016 un protocollo d'intesa (v. DGR 446/2016 di approvazione dello schema) tra Regione Toscana, Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli ed Enti Locali territorialmente competenti (Comuni, Provincie, Autorità Portuali) per la progettazione, promozione e la realizzazione del tratto di pertinenza della ciclopista Tirrenica dei Comuni della Provincia di Pisa, Lucca e Massa Carrara. All'accordo ha partecipato la Provincia di Pisa.

A livello nazionale detta ciclovia è stata inserita all'interno delle ciclovie turistiche di interesse nazionali, motivo per cui è stato sottoscritto in data 8/04/2019 un apposito protocollo d'intesa fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Toscana, Liguria e Lazio; la Toscana è stata individuata Regione capofila. Allo stato attuale è in corso di affidamento definitivo della progettazione di fattibilità tecnico-economica.

La Provincia di Pisa risulta interessata dai seguenti interventi:

Comune di Pisa

- progetto “In bici lungo il Trammino e sul Passo di Barco: il nuovo ruolo della Mobilità ciclistica a Pisa”, programmazione POR CreO FESR 2014-2020. Di seguito una breve descrizione dei lotti funzionali:

Asse 4 – Linea d'intervento 4.6.1 b)

- “Ciclabile Trammino” – consistente in una pista ciclabile bidirezionale che si svilupperà in asse al tracciato della ex ferrovia dismessa Pisa – Marina per una lunghezza di 9,60 km, i cui lavori risultano conclusi;
- “Ponte Ciclopedonale Cisanello-Riglione sull'Arno”, ubicato lungo la Ciclopista dell'Arno, permetterà il collegamento tra la zona dell'ospedale e la zona in sinistra d'Arno (Riglione); il progetto definitivo è in fase definizione da parte del Comune di Pisa.
- “Tratti di completamento” - consistente nella realizzazione di tratti di completamento e messa in sicurezza di tratti esistenti lungo prevalentemente la Ciclopista dell'Arno; il cui progetto definitivo è in fase definizione da parte del Comune di Pisa;

Asse 6 – P.I.U. Progetti Innovazione Urbana

- Riqualficazione del Quartiere i Passi - L'intervento è situato nella zona urbana posta a nord della linea ferroviaria Pisa – Lucca e prevede la



realizzazione di tratti di pista ciclabile tra loro connessi nel quartiere "I Passi" del Comune di Pisa.

- inoltre, per quanto riguardano i fondi FSC Infrastrutture 2014-2020 , l'attraversamento ciclopedonale del Fiume Arno tra San Piero a Grado e le Cascine Nuove, con la progettazione di una passerella ciclopedonale ubicata sulle pile che negli anni '80 sostenevano il passaggio delle tubazioni dell'acquedotto di Livorno; è previsto anche il collegamento verso le Casine Nuove a nord e verso la Ciclopista dell'Arno a sud; farà parte della Ciclovía Tirrenica; – in fase di progettazione definitiva;

Comune di Cascina e Pontedera

- progetto "Piste ciclabili di interesse regionale, sistema integrato ciclopista dell'Arno e sentiero della bonifica tra i Comuni di Cascina e Pontedera – POR FESR 2014-2020 – Asse 4 – Linea d'intervento 4.6.4 a procedura 1 – consistente nella realizzazione di un percorso ciclo-pedonale nei Comuni di Cascina e Pontedera lungo la Ciclovía dell'Arno, in fase di realizzazione.

Comune di Calcinaia

- fondi FSC Infrastrutture 2014-2020
  - progetto "Infrastrutture ciclabili di interesse regionale, Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero di Bonifica – lotto 1", si tratta della realizzazione di un percorso ciclo-pedonale nel Comune di Calcinaia lungo la Ciclovía dell'Arno - ; in fase di progettazione definitiva;
  - progetto "Infrastrutture ciclabili di interesse regionale, Sistema integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero di Bonifica tratto nel Comune di Calcinaia - lotto 2" si tratta del collegamento tra la Ciclopista dell'Arno e il centro urbano di Calcinaia; in fase di PFTE;

Comune di San Miniato e Montopoli in Val d'Arno

= progetto "Ciclopista San Miniato – Montopoli" -fondi POR FESR 2014-2020 – Asse 4 – Linea d'intervento 4.6.4 a procedura 1 - consistente nella realizzazione di un percorso ciclo-pedonale nei Comuni di San Miniato e Montopoli in Val d'Arno lungo la Ciclovía dell'Arno, in fase di realizzazione;

Comune di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Santa Croce sull'Arno

- progetto "Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015 tra le politiche per le infrastrutture e la mobilità": realizzazione piste ciclabili. Raccolta progettuale finalizzata alla realizzazione del sistema Integrato ciclopista dell'Arno - sentiero della bonifica ai sensi della D.g.r. 225 del 24/03/2014 – tratto dal confine di Empoli al confine di Pontedera – secondo lotto - stralcio funzionale comuni di Fucecchio, Cerreto Guidi, Santa Croce sull'Arno e





Castelfranco di Sotto” - fondi FSC Infrastrutture 2014-2020 - consistente nella realizzazione di collegamenti tra la Ciclopista dell’Arno e i centri urbani di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Bassa e Gavena (Cerreto Guidi) e Santa Croce sull’Arno, in fase di progettazione esecutiva;

Dal quadro programmatico e attuativo sopra delineato risulta evidente che la Provincia di Pisa corrisponde ad un punto di snodo nevralgico del sistema delle ciclovie di interesse regionale essendo interessata sia dalla Ciclopista dell’Arno che dalla Ciclovía Tirrenica. Alcuni interventi (v. sopra) sono già finanziati e in corso di attuazione, mentre altri tratti, con particolare riferimento alla Ciclovía Tirrenica, dovranno essere progettati per dare continuità al percorso.

### Considerazioni

Dall'esame degli elaborati di cui sopra si evidenziano i seguenti elementi:

1. Nella Relazione generale, in particolare nel quadro normativo di riferimento inerente i Piani sovraordinati (pag.4), non viene citato il P.R.I.I.M. e conseguentemente non è stata rappresentata la rete di interesse regionale della mobilità ciclabile (così come definita nella cartografia di sintesi, allegato C.9, degli "Interventi infrastrutturali: mobilità sostenibile" del P.R.I.I.M.); in particolare ci riferiamo, per quanto riguarda la conurbazione densa, alla funzione che potrebbe svolgere la rete di interesse regionale all'interno della rete urbana in quanto asse di collegamento caratterizzato da un'alta qualità dell'infrastruttura e adeguate caratteristiche plano-altimetriche;
2. Nella Relazione generale non vengono citate la Ciclopista dell'Arno e la Ciclovía Tirrenica (Ciclovía turistica di interesse nazionale); non è presente il quadro aggiornato della rete ciclabile sul territorio provinciale e non esiste una cartografia dedicata;
3. Nella Relazione generale, precisamente al **Capo III Disciplina d'uso delle risorse – La rete delle Infrastrutture, Art.67.2 La rete ciclabile (pag.173)**, non si fa riferimento alla rete regionale della mobilità ciclabile (descritta nel P.R.I.I.M.), in particolare alla Ciclopista dell'Arno e alla Ciclovía Tirrenica.

### CONCLUSIONI

Per quanto concerne la mobilità ciclabile, al fine dell'integrazione degli aspetti della mobilità sostenibile delle politiche regionali con gli altri piani e/o programmi, si suggerisce:



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Mobilità, Infrastrutture  
e Trasporto Pubblico Locale**

**SETTORE  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
SU FERRO E MARITTIMO -  
MOBILITA' SOSTENIBILE**

1. di inserire i riferimenti al P.R.I.I.M nella Relazione generale, in particolare nel quadro normativo di riferimento inerente i Piani sovraordinati (pag.4);
2. di inserire la rete di interesse regionale della mobilità ciclabile (così come definita nella cartografia di sintesi, allegato C.9, degli "Interventi infrastrutturali: mobilità sostenibile" del P.R.I.I.M.); in particolare di aggiornare il quadro della rete ciclabile sul territorio provinciale, evidenziando, anche con specifica cartografia, la Ciclopista dell'Arno, la Ciclovia Tirrenica (Ciclovia turistica di interesse nazionale) e il collegamento Ciclovia del Sole – Francigena – Tirrenica, da Lucca a Livorno;
3. di fare riferimento nella Relazione generale, precisamente al "Capo III Disciplina d'uso delle risorse – La rete delle Infrastrutture, Art.67.2 La rete ciclabile (pag.173)", alla rete regionale della mobilità ciclabile, in particolare alla Ciclopista dell'Arno e alla Ciclovia Tirrenica.

Cordialmente

Il Dirigente del Settore  
Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo  
Mobilità sostenibile  
(Ing. Riccardo Buffoni)

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare:

- Mariano Mirannalti, email: [mariano.mirannalti@regione.toscana.it](mailto:mariano.mirannalti@regione.toscana.it), tel 0554382205
- Emiliano Carnieri, email: [emiliano.carnieri@regione.toscana.it](mailto:emiliano.carnieri@regione.toscana.it) , tel 0554384376

Riccardo Buffoni  
[riccardo.buffoni@regione.toscana.it](mailto:riccardo.buffoni@regione.toscana.it)  
Tel 055 4389015  
Fax 055 4384316

Via di Novoli 26 – 50127 Firenze  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)






REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Mobilità, Infrastrutture  
e Trasporto Pubblico Locale

SETTORE  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
SU FERRO E MARITTIMO -  
MOBILITA' SOSTENIBILE



Riccardo Buffoni  
[riccardo.buffoni@regione.toscana.it](mailto:riccardo.buffoni@regione.toscana.it)  
Tel 055 4389015  
Fax 055 4384316

VIA DI NOVOLI 20 - 50127 FIRENZE  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)



(pec n. prot. e data a lato)

Da citare nella risposta

**Allegati:**

**Risposta al foglio del 01/02/2021 prot.40342**

**Oggetto:** Piano Territoriale di Coordinamento della PROVINCIA di PISA. Decreto Presidente della Provincia n. 155 del 20/12/2019. ADOZIONE del procedimento di adeguamento del P.T.C. ai sensi dell'art.19 della L.R.65/2014. Contributo.

Al Responsabile Settore Pianificazione del Territorio  
c.a. Arch. Marco Carletti

In relazione alla nota del 01/02/2021 prot.AOOGRT-40342 relativa all'oggetto si segnala che nel territorio della Provincia di Pisa sono attive industrie produttive classificate come *Aziende a rischio di incidente rilevante* ex D. lgs. 105/2015 e s.m.(c.d. Seveso III) come di seguito identificate:

- soc. **Cromochim SpA** con stabilimento in comune **Santa Croce sull'Arno**, "stabilimento di soglia inferiore" art.13 Seveso III.
- soc. **M3 srl** con stabilimento in **San Miniato** "stabilimento di soglia inferiore" art.13
- Soc. **Toscolapi srl** con stabilimento in comune **Santa Croce sull'Arno** "stabilimento di soglia inferiore" art.13
- Soc. **SEI EPC Italia SpA** con deposito in comune **Cascina** "stabilimento di soglia inferiore" art.13
- Soc. **SOL SpA** stabilimento in comune **Pisa** "stabilimento di soglia inferiore" art.13 Seveso
- Soc. **Altair Chimica SpA** stabilimento in comune **Volterra** "stabilimento di soglia superiore" art.15 Seveso III.
- Soc. **SCL Italia SpA** in comune di **Pomarance** - nuovo - "stabilimento di soglia superiore" art.15

Si richiama quanto previsto, in ambito di pianificazione territoriale provinciale, all'art.3) del D.M. 9/5/2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" tuttora in vigore ai sensi del comma 4 art.22) del citato D. lgs. 105/2015 e s.m..

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si inviano cordiali saluti.

Il DIRIGENTE  
Dott.ssa Simona Migliorini